

Pieve di Soligo, 01.02.2010

Circolare n. 1

OGGETTO: NOVITA' IVA E FINANZIARIA 2010

**1) NOVITA' IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO, IN VIGORE ALL'01/01/2010**

Con un D.Lgs. in fase di pubblicazione in G.U., che recepisce la Direttiva Comunitaria 2008/8/CE, **viene notevolmente modificata la disciplina iva nei rapporti con l'estero, in particolare per quanto riguarda la territorialità e le procedure per la fatturazione dei servizi.** Tali novità sono state adottate da tutti gli stati membri della Comunità a partire dall'01.01.2010.

**PRESTAZIONI DI SERVIZI:** in generale, **LA NUOVA REGOLA** per determinare la territorialità dell'operazione e quindi il suo assoggettamento ad iva o no, diventa **il luogo del committente del servizio. In particolare:**

- o le prestazioni rese nei confronti di un committente soggetto passivo sono rilevanti Iva nel paese del committente;
- o le prestazioni rese nei confronti di un committente privato (non soggetto passivo) sono rilevanti Iva nel Paese del prestatore del servizio.

**IMPORTANTE:** è fondamentale quindi, nel caso di prestazioni rese ad un soggetto estero, verificare se costui sia nel suo Paese un operatore economico (soggetto passivo) o meno; solo nel secondo caso la fattura sarà emessa con iva.

Ricordiamo che si considerano soggetti passivi ai fini dell'applicazione della presente normativa, i soggetti esercenti attività di impresa e professionali, in possesso quindi di partita iva, compresi Enti ed Associazioni anche quando questi agiscono al di fuori dell'attività commerciale (cosiddetta attività Istituzionale), sempre però che abbiano la partita iva.

Al contrario quindi, per le prestazioni rese a privati consumatori si conferma, come regola generale, quella della tassazione iva nel Paese del prestatore del servizio.

<b>REGOLA GENERALE: TERRITORIALITA' PRESTAZIONI DI SERVIZI</b> (Nuovo art. 7-ter del D.P.R. 633/72)		
COMMITTENTE DEL SERVIZIO	PRESTATORE DEL SERVIZIO	IVA APPLICATA IN ITALIA
SOGGETTO PASSIVO <b>RESIDENTE</b> IN ITALIA	SOGGETTO PASSIVO NON RESIDENTE IN ITALIA	<b>SI</b> (con integrazione della fattura ricevuta o emissione autofattura e applicazione reverse charge)
SOGGETTO PASSIVO <b>NON RESIDENTE</b> IN ITALIA	SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE IN ITALIA	<b>NO</b> (emissione fattura non soggetta art. 7-ter DPR 633/72)
<b>SOGGETTO PRIVATO</b> RESIDENTE O NO IN ITALIA	SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO	<b>SI</b> (fattura con iva)

## INDICAZIONI OPERATIVE: FATTURAZIONE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI:

A. **se il prestatore del servizio è italiano**, dovrà verificare se il suo cliente/committente estero abbia o no la partita iva, perciò:

- se il cliente estero è un soggetto passivo (con partita iva), il prestatore italiano dovrà emettere fattura senza iva con la dicitura “operazione non soggetta iva a norma dell’art. 7-ter D.P.R. 633/72”; in tal caso nella fattura deve essere riportato il numero di identificazione iva estero del cliente (se il cliente è intracomunitario) oppure, se il cliente è extracomunitario, è necessario aver verificato preventivamente che sia un soggetto passivo e quindi inserire in fattura la dicitura predetta;
- se il cliente estero è un privato senza partita iva, la fattura va emessa con iva in quanto l’operazione è considerata territoriale e quindi sconta l’iva in Italia.

A. se invece il prestatore del servizio è estero ed **il committente è italiano con partita iva**, quest’ultimo deve integrare la fattura ricevuta dal prestatore estero (oppure, se non la riceve entro il mese successivo alla effettuazione dell’operazione, emettere una autofattura – di cui si allega facsimile al termine della circolare), integrandola con l’iva relativa (quando l’operazione lo richieda) e registrandola sia nel registro acquisti che in quello vendite. Ricordiamo che una prestazione di servizio si considera effettuata al momento del pagamento: quindi non appena è stato effettuato il pagamento è obbligatorio emettere l’autofattura a meno che non si sia già in possesso della fattura relativa alla prestazione.

Questa regola non si applica se il soggetto non residente opera in Italia tramite una stabile organizzazione.

**IMPORTANTE:** le fatture emesse dal prestatore italiano, che riportano la predetta dicitura “operazione non soggetta iva...”, non entrano nel volume d’affari di quest’ultimo.

**DEROGHE:** in deroga alle regole generali sopra specificate, le seguenti operazioni seguono una differente disciplina (tra parentesi in rosso l’anno di decorrenza della deroga):

<b>PRINCIPALI DEROGHE ALLA REGOLA GENERALE SULLA TERRITORIALITA’ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>				
---	--	--	--	--

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PRESTATORE	COMMITTENTE	CRITERIO DA VERIFICARE	IVA APPLICATA IN ITALIA
Servizi relativi a <b>beni immobili</b> (costruzioni, manutenzioni, perizie, agenzia, alloggio alberghiero, ecc.)	QUALSIASI SOGGETTO PASSIVO	QUALSIASI	<u>IMMOBILE IN ITALIA</u>	<b>SI</b>
			<u>IMMOBILE FUORI ITALIA</u>	<b>NO</b>
Locazioni, noleggio e leasing a <b>breve termine</b> (non >30 gg) di <b>mezzi di trasporto</b>	QUALSIASI SOGGETTO PASSIVO	QUALSIASI	Mezzo di trasporto messo a disposizione in Italia e utilizzato <b>nella</b> Comunità oppure messo a disposizione fuori dalla Comunità ma utilizzato <b>in</b> Italia	<b>SI</b>
			Mezzo di trasporto messo a disposizione in Italia e utilizzato <b>fuori</b> dalla Comunità oppure messo a disposizione <b>nella</b> Comunità (tranne che in Italia) ed utilizzato nella Comunità. oppure messo a disposizione <b>fuori</b> dalla Comunità e utilizzato fuori dall’Italia	<b>NO</b>
Servizi culturali, artistici, scientifici, didattici, sportivi, comprese le fiere ed esposizioni <span style="color: red;">(dal 2011)</span>	QUALSIASI SOGGETTO PASSIVO	QUALSIASI	Esecuzione del servizio in Italia	<b>SI</b>
			Esecuzione del servizio fuori dall’Italia	<b>NO</b>
Prestazioni di <b>intermediazione*</b>	QUALSIASI SOGGETTO PASSIVO	SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE IN ITALIA	==	<b>SI</b>
		SOGGETTO PASSIVO NON RESIDENTE IN ITALIA	==	<b>NO</b>
		SOGGETTO PRIVATO RESIDENTE OVUNQUE	Operazione intermediata realizzata in Italia <span style="color: red;">(dal 2013)</span>	<b>SI</b>
			Operazione intermediata NON realizzata in Italia <span style="color: red;">(dal 2013)</span>	<b>NO</b>

\* Si segnala che il nuovo art. 9 DPR 633/72 rende non imponibili, oltre che le operazioni di intermediazione relative ad import/export o transito di beni ed a trasporti internazionali di beni, anche le intermediazioni relative ad operazioni effettuate fuori del territorio della Comunità



TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PRESTATORE	COMMITTENTE	CRITERIO DA VERIFICARE	IVA APPLICATA IN ITALIA
Trasporti di beni intracomunitari (2013)	QUALSIASI SOGGETTO PASSIVO	SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE IN ITALIA	==	SI
		SOGGETTO PASSIVO NON RESIDENTE IN ITALIA	==	NO
		SOGGETTO PRIVATO RESIDENTE OVUNQUE	Luogo di partenza in Italia (dal 2013)	SI
			Luogo di partenza fuori dall'Italia (dal 2013)	NO
Trasporti di beni diversi dai trasporti intracomunitari	QUALSIASI SOGGETTO PASSIVO	SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE IN ITALIA	==	SI
		SOGGETTO PASSIVO NON RESIDENTE IN ITALIA	==	NO
		SOGGETTO PRIVATO RESIDENTE OVUNQUE	Distanza percorsa in Italia (dal 2013)	SI
			Distanza percorsa fuori Italia (dal 2013)	NO
Prestazioni di lavorazione, perizie, relative a beni mobili materiali, e operazioni rese in operazioni accessorie ai trasporti (carico, scarico, movimentazioni, ecc.) (2013)	QUALSIASI SOGGETTO PASSIVO	SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE IN ITALIA	==	SI
		SOGGETTO PASSIVO NON RESIDENTE IN ITALIA	==	NO
		SOGGETTO PRIVATO RESIDENTE OVUNQUE	Esecuzione in Italia (dal 2013)	SI
			Esecuzione fuori dall'Italia (dal 2013)	NO
Locazione, noleggio e leasing, non a breve termine (>30gg) di mezzi di trasporto	SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE NELLA COMUNITA'	SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE IN ITALIA	==	SI
		SOGGETTO PASSIVO NON RESIDENTE IN ITALIA	==	NO
	SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE IN ITALIA	SOGGETTO PRIVATO RESIDENTE OVUNQUE	Utilizzo del mezzo di trasporto nel territorio della Comunità (dal 2013)	SI
			Utilizzo del mezzo di trasporto fuori dal territorio della Comunità (dal 2013)	NO
	SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE FUORI DALLA COMUNITA'		Utilizzo del mezzo di trasporto in Italia (dal 2013)	SI
			Utilizzo del mezzo di trasporto fuori dall'Italia (dal 2013)	NO
<b>Servizi resi tramite mezzi elettronici; ad es.:</b> servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica quali la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti, un sito o una pagina web, i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet, la concessione a titolo oneroso del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito, le offerte forfetarie di servizi Internet (Internet service provider, hosting di siti, ecc.)	QUALSIASI SOGGETTO PASSIVO	SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE IN ITALIA	==	SI
		SOGGETTO PASSIVO NON RESIDENTE IN ITALIA	==	NO
	SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE IN ITALIA	SOGGETTO PRIVATO RESIDENTE NELLA COMUNITA'	==	SI
			==	NO
	SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE FUORI DALLA COMUNITA'	SOGGETTO PRIVATO RESIDENTE OVUNQUE	Se il committente è domiciliato in Italia (dal 2013)	SI
			Il committente è domiciliato o residente all'estero (dal 2013)	NO
Prestazioni pubblicitarie, prestazioni di consulenza ed assistenza tecnica o legale, di elaborazione e fornitura dati, operazioni assicurative	QUALSIASI SOGGETTO PASSIVO	SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE IN ITALIA	==	SI
		SOGGETTO PASSIVO NON RESIDENTE IN ITALIA	==	NO
	SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE IN ITALIA	SOGGETTO PRIVATO RESIDENTE NELLA COMUNITA'	==	SI
			==	NO

## **2) NOVITA' IVA: DIVIETO DI COMPENSAZIONI OLTRE I € 10.000 ANNUI PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA**

A partire dall'01.01.2010 il credito iva risultante dalla dichiarazione iva dell'anno 2009 che viene destinato alla **compensazione con altri tributi** nel corso del 2010 per un importo superiore a € 10.000, può essere compensato solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa al 2009. Considerato che tale dichiarazione potrà essere presentata (separatamente da UNICO) nel mese di febbraio, si potrà iniziare a compensare il credito, per importi superiori a € 10.000, solo a partire dal 16 marzo 2010. Le compensazioni di tale credito iva annuale che superano i € 10.000 nell'anno vanno effettuate con delega F24 presentata solo e soltanto in via telematica tramite il canale Entratel (o Fisconline) direttamente dall'impresa o attraverso un intermediario. E' vietato perciò l'uso, in questo caso, dell'home banking o di altri canali similari.

Il momento da cui sorge l'obbligo di presentare la dichiarazione iva annuale, perciò, è quello in cui si superano i € 10.000 di compensazioni effettuate nel corso dei mesi del 2010. Facciamo un esempio di cronologia degli adempimenti:

- Credito iva da dichiarazione annuale anno 2009: € 18.000
- Compensazione iva/altri tributi effettuata nel gennaio 2010: € 8.000 - tale compensazione viene effettuata liberamente senza particolari formalità.
- Compensazione iva/altri tributi effettuata nel febbraio 2010: € 1.500 - tale compensazione viene effettuata liberamente senza particolari formalità.
- A marzo intendo effettuare una compensazione iva/altri tributi per € 3.000, superando perciò il plafond di € 10.000 da cui scattano gli adempimenti: tale compensazione non può essere effettuata se non dal giorno 16 del mese successivo a quello in cui viene presentata la dichiarazione iva annuale. Tale compensazione inoltre (e quelle successive "iva/altri tributi" del 2010) può essere effettuata solo mediante presentazione del mod. F24 via Entratel/Fisconline; è vietato l'uso di altri strumenti quali home banking.

Se l'importo annuo utilizzato in compensazione è superiore a € 15.000, è necessario inoltre che la dichiarazione Iva annuale includa il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.

**Ricordiamo che la compensazione del credito annuale iva con debiti iva (iva da iva) può essere effettuata normalmente come in passato senza seguire le procedure precedenti, anche se si superano i € 10.000.**

Segnaliamo infine che c'è un tetto di € 10.000, **distinto da quello precedentemente descritto**, che opera per le compensazioni del credito iva (sempre utilizzato "iva/altri tributi"), **derivante dalle dichiarazioni trimestrali del 2010** per i crediti maturati nei 3 trimestri del 2010 (mod. IVA TR); anche in questo caso, prima di superare i € 10.000 (calcolati sommando i crediti che derivano dalle 3 dichiarazioni trimestrali), è necessario presentare la relativa dichiarazione trimestrale di richiesta di compensazione ed attendere il giorno 16 del mese successivo per effettuare la compensazione.

**Resta inteso che il credito 2008 ed i crediti trimestrali (da mod. Iva TR) eventualmente richiesti a compensazione, possono continuare ad essere compensati con altre imposte con le vecchie regole fino alla presentazione della dichiarazione iva annuale relativa all'anno 2009.** I codici da usare per la compensazione in F24 sono:

- 6099 per il credito iva annuale
- 6036, 6037, 6038 per il credito da dichiarazione trimestrale (I°, II° e III° trimestre)

## FINANZIARIA 2010 (L. 191/2009)

Indichiamo di seguito le principali novità presenti nella legge Finanziaria 2010.

- l'art. 2 comma 229 della Finanziaria 2010 (traendo origine dalla norma già presente nella Finanziaria 2002) riapre solo per le persone fisiche, le società semplici e gli Enti non commerciali la possibilità di effettuare la rivalutazione delle aree edificabili ed agricole e delle partecipazioni non quotate, possedute al 01.01.2010, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva (pagabile anche in tre rate annuali) del 2% (partecipazioni non qualificate) o del 4% (aree e partecipazioni qualificate). Va predisposta, da parte di un tecnico abilitato, una perizia giurata **entro il 31.10.2010** riferita alla data del 01.01.2010; sull'importo peritato si calcolano le imposte sostitutive predette. Possono essere oggetto di rivalutazione anche le aree e le partecipazioni già rivalutate precedentemente: l'imposta sostitutiva va calcolata e versata sull'intero importo della nuova perizie ed è possibile successivamente chiedere il rimborso delle somme versate in precedenza.
- viene prorogata fino al 31.12.2012 la detrazione del 36% sulle spese per la riqualificazione degli edifici abitativi e sull'acquisto di fabbricati ristrutturati da imprese edili. Viene inoltre definitivamente fissata al 10% l'aliquota iva sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate su edifici a prevalente destinazione abitativa (art. 2 c. 10/11). Rimangono inoltre invariati gli altri adempimenti da seguire: l'invio del modulo ministeriale a Pescara prima dell'inizio lavori e l'invio all'A.s.l. di competenza della dichiarazione di inizio lavori (se dovuta), il tetto di € 48.000 per edificio e per domanda su cui calcolare la detrazione, l'intestazione della fattura a chi materialmente paga la prestazione, il pagamento della stessa con bonifico "36%" e l'indicazione in fattura del costo della manodopera. Resta infine sempre in vigore l'obbligo di inviare a chiusura lavori una raccomandata al Centro Op. di Pescara in caso di l'importo dei lavori superi € 51.645.
- in riferimento alla detrazione del 55% per lavori edilizi ai fini del risparmio energetico, informiamo che la stessa non è stata prorogata perciò essa **scadrà con le spese effettuate entro il 31.12.2010**. Chi avesse effettuato spese nel 2009 e prevedesse di farne anche nel 2010 ha l'obbligo di inviare in via telematica entro il 31.03.2010 una comunicazione all'Agenzia Entrate.

## NOVITA' MODELLO INTRASTAT (dir. n. 2008/117/CE del 16 dicembre 2008)

Sono in corso di pubblicazione le norme di recepimento della Direttiva Comunitaria 2006/112/CE che:

- estendono l'obbligo della presentazione degli elenchi INTRA anche alle prestazioni di servizio effettuate in ambito comunitario;
- rendono obbligatoria la presentazione per via **esclusivamente telematica delle dichiarazioni INTRA beni e/o servizi riferite a periodi decorrenti dal 2010**;
- eliminano la cadenza di presentazione annuale;
- prevedono nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile/trimestrale;
- introducono nuove modalità per il cambio di periodicità.

Le modifiche introdotte dalla direttiva **NON** riguardano gli elenchi con periodo di riferimento 2009.

In sintesi le novità saranno le seguenti:

- nei nuovi modelli Intrastat dovranno essere indicate anche le prestazioni di servizi fra due soggetti passivi UE, di cui uno residente in Italia, ma solo se tali servizi sono soggetti all'iva nel Paese del committente. Si hanno quindi i due casi:

### Prestatore italiano e committente soggetto passivo di un altro Stato UE

Il <b>prestatore italiano</b> inserirà il servizio nell'elenco delle <b>operazioni attive</b>	Il <b>committente estero</b> inserirà il servizio nell'elenco delle <b>operazioni passive</b>
---	---

### Prestatore UE e committente soggetto passivo italiano

Il <b>prestatore UE</b> inserirà il servizio nell'elenco delle <b>operazioni attive</b>	Il <b>committente italiano</b> inserirà il servizio nell'elenco delle <b>operazioni passive</b>
---	---



**Ribadiamo quindi che tali prestazioni non vanno inserite negli elenchi Intrastat quando per le stesse non è dovuta l'imposta nello Stato membro del committente. Per verificare ciò occorre individuare se vi sia, nello Stato del committente, una esenzione iva per quel tipo di operazione.**

Data l'incertezza della normativa e delle istruzioni disponibili, non appena si avranno informazioni definitive vi invieremo una circolare apposita sull'argomento.

### SAGGIO INTERESSI LEGALI DAL 01.01.2010 (DM 04.12.2009)

Informiamo che è stato variato il saggio degli interessi legali da applicare, ad esempio, al ravvedimento operoso. **Il nuovo saggio è pari all'1%** a far data dall'01.01.2010.

### ALTRE COMUNICAZIONI

- Vi ricordiamo che in caso di variazione delle ragione sociale (nome) della società/ditta è necessario effettuare la stessa variazione sui libretti di circolazione degli automezzi intestati alla stessa società/ditta per evitare problemi con il personale di controllo stradale.
- Vi ricordiamo che è necessario far pervenire allo studio, **entro la prima settimana del mese successivo a quello di ricevimento** dal vs. cliente, le dichiarazioni di intento per poterle inviare telematicamente nel termine legale del 16 del mese.

STUDIOCONSULENZA

<b>Intestazione della ditta</b> <b>che acquista il servizio (committente)</b>	<b>AUTOFATTURA</b>	
	per acquisto servizi intra/extraccee	
	NUMERO:	1A
	DATA:	

Spettabile  
**Intestazione della ditta**  
**che acquista il servizio (committente)**

DESCRIZIONE	PREZZO
Acquisto servizio _____ dal seguente fornitore estero:  società XYZ Via Città Stato P.iva CEE o numero "IVA" Extraccee	
Autofattura ai sensi del combinato disposto dell'art. 7-ter e dell'art. 17, DPR 633/72	
<b>IMPONIBILE</b>	
IVA (4%, 10%, 20%) oppure "non imponibile art. 9"	
<b>TOTALE</b>	